



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2475 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2025**

**che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117
per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza in materia di rischio operativo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 430, paragrafo 7, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ per attuare la serie più recente di norme internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III). Tali norme hanno portato all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza.
- (2) Le modifiche apportate al quadro prudenziale dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo hanno reso necessaria l'introduzione di ulteriori modelli per assicurare che le segnalazioni degli enti fossero conformi al nuovo quadro in vigore. Sebbene alcune di queste modifiche siano già state introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, l'aggiornamento di diversi altri modelli per le segnalazioni è stato possibile solo a seguito di ulteriori sviluppi tecnici dei requisiti per il rischio operativo, in particolare a proposito della specificazione delle componenti dell'indicatore di attività, degli elementi da escludere da tale indicatore e della loro assegnazione alle celle corrispondenti del modello per le segnalazioni.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione⁽⁴⁾ ha rinviato al 1° gennaio 2027 la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Di conseguenza è necessario mantenere, senza apportarvi modifiche, gli obblighi di segnalazione vigenti in materia di requisiti per il rischio di mercato che si applicano fino al 31 dicembre 2026. È pertanto opportuno prorogare le disposizioni transitorie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 e rinviare di un ulteriore anno l'abrogazione delle pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione⁽⁵⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj>).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

(6) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁶),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), e paragrafo 5, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, fino al 31 dicembre 2026 gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all'articolo 5, paragrafo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.»;
- 2) all'articolo 7 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) gli enti imprese madri nell'UE segnalano su base trimestrale le informazioni richieste nell'allegato I, modello C 16.04, relativo alle informazioni sulle filiazioni soggette alla deroga di cui all'articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.»;
- 3) all'articolo 25, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 cessa di applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2025, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 12, dell'allegato I, modelli da 18 a 24, e dell'allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7. L'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026 solo ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2026.»;
- 4) nell'allegato I, la sezione 1 «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» è così modificata:
 - a) il modello «C 16.01 — RISCHIO OPERATIVO — Requisiti di fondi propri (OPR OF)» è sostituito dal modello «C 16.01 — RISCHIO OPERATIVO — Requisiti di fondi propri (OPR OF)» di cui all'allegato del presente regolamento;
 - b) al modello «C 16.01 — RISCHIO OPERATIVO — Requisiti di fondi propri (OPR OF)» sono aggiunti il modello «C 16.02 — RISCHIO OPERATIVO — Componente dell'indicatore di attività (OPR BIC)», il modello «C 16.03 — RIPARTIZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO (OPR BD) — Perdite, spese, accantonamenti e altri impatti finanziari derivanti da eventi di rischio operativo» e il modello «C 16.04 — RISCHIO OPERATIVO — Informazioni sulle filiazioni soggette all'articolo 314, paragrafo 3, del CRR» di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

(⁶) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

ALLEGATO

C 16.01 — RISCHIO OPERATIVO — REQUISITI DI FONDI PROPRI (OPR OF):

«C 16.01 — RISCHIO OPERATIVO — Requisiti di fondi propri (OPR OF)»					
	Valore	di cui: rettifiche dovute alla fusione/acquisizione di entità o attività	(rettifiche dovute alla cessione di entità o attività)	Requisiti di fondi propri	Importo dell'esposizione al rischio
		0010	0020	0030	0040
0010	Componente dell'indicatore di attività e ASA				
0020	Indicatore di attività				
0030	Componente interessi, contratti di leasing e dividendi				
0040	ILDC relativa al singolo ente/gruppo consolidato (escluse le entità considerate dall'articolo 314, paragrafo 3)				
0050	ILDC per le entità considerate dall'articolo 314, paragrafo 3				
0060	Componente servizi				
0070	Componente finanziaria				
0080	ASA a norma dell'articolo 314, paragrafo 4 (servizi bancari al dettaglio)				
0090	ASA a norma dell'articolo 314, paragrafo 4 (servizi bancari a carattere commerciale)				
0100	Voce per memoria: ILDC relativa al singolo ente/gruppo consolidato, incluse le entità considerate dall'articolo 314, paragrafo 3				
Altre informazioni					
0110	Metodo utilizzato per il calcolo dell'FC				»;

«C 16.02 — RISCHIO OPERATIVO — Componente dell'indicatore di attività (OPR BIC)»

		ANNO-3		ANNO-2		ULTIMO ANNO		
		Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziiale	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziiale	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziiale	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010 - 0210	1. Componente interessi, contratti di leasing e dividendi (ILDC)							
0010	Componente interessi							
0020	Proventi netti							
0030	Interessi attivi [compresi quelli da attività in leasing (finanziario e operativo)]							
0040	Interessi attivi							
0050	Proventi da attività in leasing (finanziario e operativo) diversi dagli interessi attivi							
0060	Profitti da attività in leasing (finanziario e operativo)							
0070	[Interessi passivi, compresi quelli da attività in leasing (finanziario e operativo)]							
0080	(Interessi passivi)							
0090	(Spese per attività in leasing operativo diverse dagli interessi passivi)							
0100	(Perdite da attività in leasing operativo)							
0110	Componente attività							
0120	Attività totali							

«C 16.02 — RISCHIO OPERATIVO — Componente dell'indicatore di attività (OPR BIC)							
	ANNO-3		ANNO-2		ULTIMO ANNO		Valore medio
	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziale	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziale	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziale	
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0130	Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista						
0140	Titoli di debito						
0150	Prestiti e anticipazioni						
0160	Derivati						
0170	Negoziazione e coperture economiche						
0180	Contabilizzazione delle operazioni di copertura						
0190	Attività soggette a leasing						
0200	Componente dividendi						
0210	Ricavi da dividendi						
0220 - 0360	2. Componente servizi (SC)						
0220	Altri ricavi operativi						
0230	Altri ricavi operativi ricevuti da membri di uno stesso sistema di tutela istituzionale						
0240	Utili da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate						
0250	Altro						
0260	(Altri costi operativi)						

«C 16.02 — RISCHIO OPERATIVO — Componente dell'indicatore di attività (OPR BIC)

	ANNO-3		ANNO-2		ULTIMO ANNO		Valore medio
	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziale	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziale	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziale	
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	
0270	(Altri costi operativi a favore di membri appartenenti allo stesso sistema di tutela istituzionale)						
0280	(Totale delle perdite, delle spese, degli accantonamenti e di altri impatti finanziari derivanti da eventi di rischio operativo)						
0290	(Perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate)						
0300	(Altro)						
0310	Componente ricavi da commissioni e compensi						
0320	Ricavi da commissioni e compensi						
0330	di cui: ricevuti da membri di uno stesso sistema di tutela istituzionale						
0340	(Componente spese per commissioni e compensi)						
0350	(Spese per commissioni e compensi)						
0360	(di cui: a favore di membri di uno stesso sistema di tutela istituzionale)						
0370 - 0480	3. Componente finanziaria (FC)						
0370	Componente portafoglio di negoziazione						

«C 16.02 — RISCHIO OPERATIVO — Componente dell'indicatore di attività (OPR BIC)							
	ANNO-3		ANNO-2		ULTIMO ANNO		Valore medio
	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziale	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziale	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziale	
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0380	Profitto netto o (-) perdita netta applicabile al portafoglio di negoziazione						
0390	Utili o (-) perdite da negoziazione o da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto						
0400	Portafoglio di negoziazione – Utili o (-) perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto						
0410	Portafoglio di negoziazione – Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto						
0420	Componente portafoglio bancario						
0430	Profitto netto o (-) perdita netta applicabile al portafoglio bancario						
0440	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto						
0450	Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto						
0460	Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto						

«C 16.02 — RISCHIO OPERATIVO — Componente dell'indicatore di attività (OPR BIC)

		ANNO-3		ANNO-2		ULTIMO ANNO		Valore medio
		Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziale	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziale	Valore contabile	Valore – Metodo del limite prudenziale	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	
0470	Portafoglio bancario – Utili o (–) perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto							
0480	Portafoglio bancario – Differenze di cambio [utile o (–) perdita], al netto							»;

C 16.03 — RIPARTIZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO (OPR BD) — Perdite, spese, accantonamenti e altri impatti finanziari derivanti da eventi di rischio operativo:

«C 16.03 — RIPARTIZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO (OPR BD) — Perdite, spese, accantonamenti e altri impatti finanziari derivanti da eventi di rischio operativo

		Valore contabile		
		ANNO-3	ANNO-2	ULTIMO ANNO
		0010	0020	0030
0010 - 0080	Perdite, spese, accantonamenti e altri impatti finanziari dovuti a eventi di rischio operativo, come segue:			
0010	(Interessi passivi)			
0020	(Altri costi operativi)			
0030	(Spese amministrative)			
0040	(Ammortamenti dovuti a eventi di rischio operativo)			
0050	[Accantonamenti o (–) storno di accantonamenti]			
0060	[Riduzioni di valore o (–) storno di riduzioni di valore]			
0070	(Altro)			
0080	(Totale)			»;

C 16.04 — RISCHIO OPERATIVO — Informazioni sulle filiazioni soggette all'articolo 314, paragrafo 3, del CRR:

«C 16.04 — RISCHIO OPERATIVO — Informazioni sulle filiazioni soggette all'articolo 314, paragrafo 3, del CRR

	Nome del soggetto giuridico	Codice LEI	ILDC	IC	AC	DC
Riga	0010	0020	0030	0040	0050	0060
...						»*